

Denuncia infortunio sul lavoro

Denuncia di infortunio sul lavoro all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza

Ai sensi dell'articolo 54 del Testo Unico 1124/1965, il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco) di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la notizia deve essere data all'Autorità di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.

Tale Denuncia può essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico, oppure, sempre entro il succitato termine di 48 ore, spedita al Comune tramite P.E.C.

all'indirizzo comune.segusino@halleypec.it o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (in quest'ultimo caso, farà fede il timbro postale di spedizione; se il termine di 48 ore cade in una giornata festiva, tale termine è prorogato alla prima giornata non festiva utile). In caso di mancata presentazione oppure di presentazione fuori termine, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.290,00 fino ad € 7.745,00.

La Denuncia deve essere redatta su apposito modello, scaricabile cliccando [qui](#), completa in ogni sua parte e, soprattutto, corredata del certificato medico attestante la prognosi dell'infortunato. Esclusivamente per gli infortuni con importanti lesioni gravi (come da art. 583, 1° comma, n. 1, del Codice Penale) giudicate guaribili oltre il 40° giorno o gravissime o a morte dell'infortunato, il Comune invierà la Denuncia alla Procura della Repubblica, per eventuali indagini e controlli di competenza.

Per informazioni complete sugli obblighi collegati al verificarsi di infortuni sul lavoro e sulla Denuncia consultare la pagina dedicata sul sito

dell'INAIL: www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Infortuniosullavoro/Datoredilavoro/index.html

Normative: D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 (T.U., art. 238 e 239), Legge 28.12.1993, n. 561 (artt. 1 e 2), D. Lgs. 19/1998, n. 51, Circolare Ministero del Lavoro-Direzione Affari Generali-Div VII 28 maggio 1999, n. 38, D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, Decreto 29 maggio 2001 (modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico di datori di lavoro agricoli), Decreto Ministeriale 15.07.2005, Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1177), Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 (art. 18, c. 1, lett. r).